

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Campegine
via A. Moro, 20
42040 CAMPEGINE

www.comune.campegine.re.it

Campegine

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITA' DEL SUOLI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2637 del 31.05.1988

Art. VI – 5.06 - Zone Industriali Nocive di Completamento per rottamai e demolitori

.... L'attività edilizia nelle zone di cui al presente articolo è consentita per intervento diretto convenzionato con l'osservanza dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni :

.... Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto di intervento;

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

Art. 61 - Zone verdi e parchi

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura della piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2637 del 31.05.1988

Art. IV - 4.04 - Alberature. Arredo urbano.

L'abbattimento di alberature di cui al punto 4.03 precedente, è considerato intervento sottoposto a concessione, e come tale soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni, secondo quanto previsto dalle norme generali di tutela dell'ambiente di cui al presente capo.

Nei casi in cui per qualsiasi motivo l'intervento di abbattimento o di modifica delle alberature di carattere monumentale - paesaggistico si renda inevitabile, la relativa concessione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate, ed il relativo impegno del richiedente, a mezzo di apposito atto unilaterale d'obbligo.

In tutti i progetti presentati alberi ed arbusti esistenti dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica, e si dovranno rispettare le alberature esistenti avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. Per interventi di ogni tipo, dalle alberature di pregio definite come al presente articolo, è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia, assunte come uguali a quelle previste per i confini di proprietà, a partire dall'involuppo esterno delle stesse alberature.

Art. VI – 5.04 - Zona industriale ed artigianale di espansione (zona D del D.M. 2/4/68)

.... – Modalità di attuazione

.... Il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.

.... Verde pubblico da attrezzare e cedere al Comune = minimo 10% della S.t.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

Art. 33 - Salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o ed esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni e muri sovrastanti.

CLIMA ACUSTICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

Art. 36 - Isolamento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore da calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db, per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. Per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggiante strade e piazze, devono essere distaccate mediamente giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

Art. 34 - Isolamento della umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A. 2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1. costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Art. 35 - Isolamento termico

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E.1., devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ($k = 1,4$).7

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ($k = 2,2$).